



COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA - COMUNU DE QUARTU SANT'ALENI

Provincia di Cagliari

Prot. 51983 del 17/06/2022

Ordinanza nr. 58 del 17/06/2022

IL SINDACO

1) **CONSIDERATO** che:

- la Regione Sardegna con la L.R. n. 21 del 18 maggio 1994 "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina" e ss.mm.ii., in attuazione dei principi della legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", ha inteso manifestare il proposito di promuovere nel territorio regionale un'adeguata protezione degli animali ed un loro migliore rapporto con l'uomo e con l'ambiente;
- il Regolamento Comunale per la Tutela e il Benessere degli Animali in Città, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 25/06/2013, all'art. 21 stabilisce le modalità di utilizzo della spiaggia destinata ai cani da parte dei detentori e conduttori degli stessi;
- l'art. 3 lett. i) dell'Ordinanza Balneare 2021 della Regione Autonoma della Sardegna stabilisce che le Amministrazioni Comunali dovranno individuare apposite zone di litorale nelle quali consentire l'accesso anche agli animali.

2) **VISTO** il parere sanitario favorevole all'accesso dei cani nel tratto di litorale sopra indicato, Prot. ATS n° PG/2022/89890, espresso dall'ASL Cagliari Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario Area C Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, vincolato al rispetto delle norme sottoelencate:

a) i cani devono essere:

- iscritti all'anagrafe canina;
- clinicamente sani;
- trattati contro i parassiti (endo ed ectoparassiti);
- vaccinati contro le più comuni malattie infettive (cimurro, leptospirosi, parvovirosi);
- tenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a m 1,5;

b) non è permesso l'accesso a:

- femmine durante la fase estrale;
- cani palesemente aggressivi verso persone o altri animali;
- cani iscritti al registro dei cani impegnativi della ASL;

c) non è permessa la conduzione dei cani da parte dei minori;

d) i proprietari e/o detentori devono:

- accompagnare il cane durante il bagno;
- attrezzarsi in modo da garantire al proprio cane un adeguato riparo dal sole e la disponibilità di acqua da bere;
- avere la documentazione attestante l'iscrizione all'anagrafe canina e le vaccinazioni;
- avere a disposizione una museruola da utilizzare in caso di necessità o su richiesta degli agenti delle Forze dell'Ordine, degli ispettori dell'A.S.L. e/o dei soggetti appositamente incaricati da questa Amministrazione;
- raccogliere le deiezioni dei propri cani.

3) **TENUTO CONTO** che l'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 06/08/2013 cita testualmente: *il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dall'animale stesso.*



- 4) **VISTO** l'art. 41 della L.R. n. 9 del 12/06/2006 che attribuisce ai comuni alcune funzioni in materia di Demanio marittimo;
- 5) **CONSIDERATO** che, in attesa dell'approvazione del P.U.L e visti i risultati positivi delle stagioni precedenti, si ritiene necessario l'emanazione di apposito provvedimento per riconfermare il tratto di spiaggia, sotto la ringhiera, compreso tra i numeri civici 56 e 58 (circa gli ultimi 70 metri di arenile) del Viale Leonardo da Vinci, da destinare all'accesso dei cani, come da planimetria allegata alla presente Ordinanza.

PRESO ATTO che è intendimento di questa Amministrazione anche quest'anno dedicare un tratto di spiaggia del litorale da destinare ai cani.

RITENUTO pertanto necessario predisporre l'Ordinanza su proposta del dirigente, in attesa dell'approvazione del P.U.L e visti i risultati positivi delle stagioni precedenti, si è ritenuto di riconfermare il tratto di spiaggia, sotto la ringhiera, compreso tra i numeri civici 56 e 58 (circa gli ultimi 70 metri di arenile) del Viale Leonardo da Vinci, da destinare all'accesso dei cani, come da planimetria allegata alla presente Ordinanza.

CONSIDERATA dunque la necessità di provvedere in merito.

VISTO il Regolamento Comunale per la Tutela e il Benessere degli Animali da Città, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 25/06/2013;

VISTO il Codice della Navigazione;

VISTA l'Ordinanza Balneare 2021 della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 06/08/2013 "Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani";

VISTO il T.U.LL.SS;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

ORDINA

1) L'istituzione, per le motivazioni di cui in premessa, del tratto di spiaggia, sotto la ringhiera, compreso tra i numeri civici 56 e 58 (circa gli ultimi 70 metri di arenile) del Viale Leonardo da Vinci, da destinare all'accesso dei cani, come da planimetria allegata alla presente Ordinanza.

2) A tutti i cittadini proprietari e/o detentori di cani l'adozione, nella suddetta area, delle seguenti prescrizioni:

a) i cani devono essere:

- iscritti all'anagrafe canina;
- clinicamente sani;
- trattati contro i parassiti (endo ed ectoparassiti);
- vaccinati contro le più comuni malattie infettive (cimurro, leptospirosi, parvovirosi);
- tenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a m 1,5;

b) non è permesso l'accesso a:

- femmine durante la fase estrale;
- cani palesemente aggressivi verso persone o altri animali;
- cani iscritti al registro dei cani impegnativi della ASL;

c) non è permessa la conduzione dei cani da parte dei minori;

d) i proprietari e/o detentori devono:

- accompagnare il cane durante il bagno;
- attrezzarsi in modo da garantire al proprio cane un adeguato riparo dal sole e la disponibilità di acqua da bere;
avere la documentazione attestante l'iscrizione all'anagrafe canina e le vaccinazioni;
- avere a disposizione una museruola da utilizzare in caso di necessità o su richiesta degli agenti delle Forze dell'Ordine, degli ispettori dell'A.S.L. e/o dei soggetti appositamente incaricati da questa Amministrazione;
- raccogliere le deiezioni dei propri cani.

3) L'utilizzo dell'area di cui sopra è consentito esclusivamente nel periodo estivo fino al 30/09/2022.

DEMANDA

Al Dirigente del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici la predisposizione di tutti gli interventi necessari per garantire il corretto utilizzo del tratto di spiaggia meglio sopra indicato da destinare all'accesso dei cani, secondo quanto prescritto dall'Ordinanza Balneare 2021 della Regione Autonoma della Sardegna, e la diffusione del presente provvedimento alla cittadinanza mediante avvisi pubblici.

Al Comandante della Polizia Municipale la predisposizione di idoneo servizio di vigilanza, coordinamento e controllo delle attività necessarie all'esecuzione della presente Ordinanza anche in tema di segnaletica.

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii. contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, ovvero in applicazione del D.P.R. n°1199/1971 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

La Polizia Municipale, il Nucleo di Vigilanza Ambientale e le Forze dell'Ordine e gli eventuali soggetti appositamente individuati da questa Amministrazione sono incaricati del controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Il Dirigente
Ing. Giulio Barca



Graziano Ernesto Milia Ph. D

Comune di Quartu Sant'Elena – Città Metropolitana di Cagliari
Via Eligio Porcu 141 – 09045 Quartu Sant'Elena (CA)
Tel. 070 86012392 Fax 070 86012294
Sito: www.comune.quartusantelena.ca.it

REFERTO DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Comunale certifica di aver notificato copia della presente Ordinanza e di averla pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno _____ al giorno _____ così come segue:

- Settore Ambiente e Servizi Tecnologici a mani di _____
- Comando Polizia Locale a mani di _____
- Nucleo di Vigilanza Ambientale della Polizia Municipale a mani di _____
- Settore Opere Pubbliche e Patrimonio
Servizio Demanio Marittimo a mani di _____
- Asl Cagliari Dipartimento di Prevenzione
Servizio Veterinario Area C - Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
Via Nebida n° 21 – Cagliari
Serv.igieneallevamenti@pec.aslcagliari.it
- Capitaneria di Porto di Cagliari - Direzione Marittima di Cagliari
Via Calatafimi n° 17 – Cagliari
cpcagliari@mit.gov.it
- De Vizia Transfer
deviziaquartu@cert.devizia.com
- Comando Stazione C.C. di Quartu S.E.
tca22241@pec.carabinieri.it
- Comando Stazione C.C. di Quartu
tca22241@pec.carabinieri.it
- Commissariato di P.S. di Quartu
comm.quartusantelena.ca@pecps.poliziadistato.it
- Corpo Forestale – Base Navale
bloncagliari@pec.CFVA..it

Il Messo Notificatore